

REP. GEN. N. 35.580

RACC. N. 16.677

VERBALE DI DEPOSITO DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PRO-

MOZIONE SOCIALE

"COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici ed il giorno diciannove del mese di maggio.

In Novara e nel mio studio in Largo San Lorenzo n.1, avanti a me Dottor ANDREA MILANO Notaio alla residenza di Novara, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Novara, Vercelli e Casale Monferrato.

SONO PERSONALMENTE COMPARSI I SIGNORI:

TOGNETTI ROBERTO, nato a Casaleggio Novara il 3 luglio 1960, residente a Caltignaga, via Samaritana n. 5

codice fiscale TGN RRT 60L03 B883P;

FORTUNA EMANUELA, nata a Novara il 30 agosto 1971, residente a Novara Via Massara n. 7,

codice fiscale FRT MNL 71M70 F952L;

CIGOLOTTI CARLO, nato a Novara il 21 novembre 1945, residente a Novara, Viale Dante Alighieri n. 35/C,

codice fiscale CGL CRL 45S21 F952W.

Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali

PREMETTONO

- di intervenire al presente atto nella rispettiva qualità



REGISTRATO A NOVARA
ATTI PUBBLICI

Il 22 Maggio 2014

N. 5565

Serie 1ª I

Esatti € 245,00

IL DIRETTORE REGG.
- F.to

DOTT. ANDREA MILANO
NOTAIO

di presidente il signor TOGNETTI ROBERTO, Consigliere il signor CIGIOTTI CARLO e di associato la signora FORTUNA EMANUELA dell'associazione di promozione sociale "COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI", con sede in Novara, via Pier Lombardo n. 4, angolo Baluardo Quintino Sella, codice fiscale 94061710037;

- che detta associazione in data 28 aprile 2014 ha adottato un nuovo testo di statuto.

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti mi richiedono di ricevere in deposito lo Statuto che regola l'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI".

A tal fine i comparenti mi consegnano il documento recante il testo dello Statuto dell' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI" composto da 26 articoli, che debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera A, per conservarlo in deposito e assoggettarlo a registrazione.

Io Notaio ho omesso la lettura di quanto allegato per esonero dei Comparenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, del quale ho dato lettura ai Comparenti che lo approvano ed in conferma con me lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.

Parte scritto da me notaio e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre facciate di un foglio fin qui.

F.to ROBERTO TOGNETTI

F.to CARLO CIGOLOTTI

F.to EMANUELA FORTUNA

F.to ANDREA MILANO

STAMPATO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI"

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e dalla legge n. 383/2000, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione "COMITATO D'AMORE PER CASA BOSSI".

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Casa Bossi, Via Pier Lombardo, 4, angolo Baluardo Quintino Sella, 28100 Novara, NO, Italia e/o (a seconda dei casi e necessità), presso la sede del Presidente Pro-tempore.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Art. 3 - Scopo

L'Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro e ha come scopo la valorizzazione, la tutela e la promozione di Casa Bossi.

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- Valorizzazione di Casa Bossi compreso ogni possibile per-



corso di rafforzamento di reti e filiere culturali, quali il neoclassicismo o la figura del suo progettista, l'arch. Antonelli, e l'attivazione di possibili relazioni con altri protagonisti dell'architettura e delle arti;

- Creazione di uno o più "Punti di rigenerazione urbana", da intendersi come processo di rielaborazione della città basato sulla valorizzazione del patrimonio culturale di Novara esportabile anche ad altre città con particolare riferimento alla riconversione delle sue grandi aree dismesse, sottoutilizzate o in corso di dismissione;

- Creazione di un sistema di relazioni che assegna all'arte e alla cultura un ruolo di "linguaggio di mediazione", in grado di interpretare il cambiamento in corso, da un'economia basata sul consumo ad un'economia basata sul valore;

- Creazione di un contesto di contaminazione tra lavoro artistico-intellettuale e lavoro artigiano, di supporto sia alla nascita di nuove imprese nei settori dell'eccellenza artigianale sia al rafforzamento e promozione delle imprese esistenti, creando connessioni virtuose sia nel contesto territoriale novarese che italiano attivando anche relazioni internazionali;

- Sviluppo di attività temporanee finalizzate all'orientamento scolastico, all'indirizzamento professionale, alla promozione dell'innovazione e alla conduzione di tirocini formativi nei settori del restauro e del recupero edilizio di qua-

lità e nelle industrie culturali e creative;

- Supporto tecnico e metodologico alla pianificazione strategica della città o del territorio soprattutto nell'ottica di definire propri originali ambiti di specializzazione dell'offerta culturale creando modelli gestionali esportabili all'esterno;

- Formazione di personale giovane capace di gestire nel tempo spazi o luoghi dismessi, abbandonati o sottoutilizzati;

- Supporto e promozione di iniziative finalizzate al sostegno e al coinvolgimento di giovani in attività e progetti culturali e imprenditoriali;

- Sviluppo di produzioni artistiche originali con particolare riferimento ai linguaggi del contemporaneo e alle loro ibridazioni;

- Strutturazione di relazioni con analoghe realtà di produzione culturale anche al fine di scambio di buone pratiche e di esperienze e/o produzioni;

- Sostegno di artisti (in particolare giovani) anche nella forma di stage residenziale, finalizzato alla realizzazione di produzioni ad hoc da realizzarsi a Casa Bossi o in altre sedi idonee, compresa la connessione con circuiti e/o reti di collaborazione di livello internazionale;

- Incoraggiamento e accompagnamento delle collaborazioni tra artisti, artigiani, co-workers e imprese, compreso il sostegno alla costituzione di cooperative, consorzi, contratti di



rete o altre forme basate sull'economia collaborativa;

- Creazione di piani di comunicazione integrata on e off line, above the line e below the line, per la promozione e valorizzazione locale e internazionale a sostegno della cultura, delle arti e dell'artigianato;

- Organizzazione di attività culturali, conferenze, seminari, dibattiti, assemblee, incontri, corsi di formazione qualificazione e specializzazione, borse di studio, attività varie nei settori culturali e creativi anche in collaborazione con altri organismi ed enti istituzionali, scientifici, culturali, sportivi, sociali, di volontariato, economici e commerciali;

- Analisi, studi e ricerche territoriali, messa a punto e accompagnamento allo sviluppo di sistemi integrati di rivitalizzazione economica;

- Predisposizione di pratiche e concezione di programmi per la richiesta di fondi nazionali e comunitari pertinenti ai regolamenti, alle leggi regionali, nazionali e comunitarie e relativa assistenza tecnica di avvio e realizzazione;

- Concezione, progettazione e conduzione di progetti innovativi nel campo dell'ospitalità turistica;

- Interventi e progetti da eseguirsi ai sensi dell'art. 23 del D.L.185/2008 convertito in Legge 2/2009 del 28/01/2009 e/o altre formule di collaborazione tra enti e soggetti diversi.

Art.4 - Fonti di finanziamento e attività commerciale

Per la realizzazione degli scopi statutari e delle attività come da art.3 l'associazione potrà stipulare ogni iniziativa volta al finanziamento e alla raccolta fondi a sostegno delle proprie attività fra cui (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo): operazioni commerciali, raccolta fondi, partecipazione a finanziamenti locali, nazionali e internazionali, mutui a breve, medio e lungo periodo, stipula di concessioni e convenzioni, amministrazione e gestione di beni di carattere mobile e immobile di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria anche su concessione, conduzione di terreni agricoli o aree naturalistiche, organizzazione di manifestazioni, spettacoli, viaggi e conduzione di esercizi commerciali.



Art. 5 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata fino ad eventuale delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea dei soci. Gli eventuali beni mobili o immobili di proprietà dell'associazione verranno devoluti in caso di scioglimento dell'associazione a favore di enti o istituzioni pubbliche o private con finalità analoghe a quelle della Associazione.

Art. 6 - Mezzi economici

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;

- donazioni e lasciti;

- proventi derivanti da assicurazioni sulla vita e simili;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di
Enti o di Istituzioni pubblici;

- contributi dell'Unione europea e di organismi internaziona-
li;

- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e
attività varie e diverse;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e
a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economi-
che di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in
maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al
proprio finanziamento;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 7 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Presidente;

- uno o più Vice presidenti;

- il Consiglio di Amministrazione;

- l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza retribuzione.

Art. 8 - Assemblea

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci ordinari e sostenitori.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vice Presidente;

- mediante avviso scritto da inviare a mezzo posta elettronica agli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Nella convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'ordine del giorno da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci ordinari e sostenitori.



Art. 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Consiglio di Amministrazione;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 24;
- stabilire le modalità di rimborso delle spese relative alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione, sulla base di documenti scritti preventivamente inviati all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, ovvero ricevuti almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare il programma annuale dell'Associazione;
- ratificare la costituzione del gruppo operativo di cui al successivo art. 14.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a

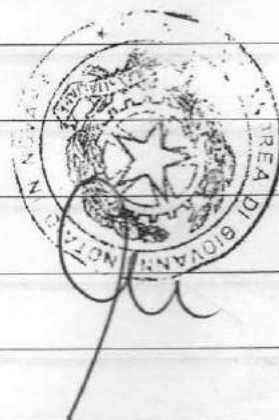
maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 10 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 25;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli a-



derenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare tutti i soci ordinari e sostenitori e di essere eletti, i soci iscritti, ordinari e sostenitori che appartengano al gruppo operativo di cui all'art. 14 purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 11 - Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri. Il mandato dura 3 anni e può essere rinnovato.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, convoca e presiede il CdA, esegue le delibere ed esercita i poteri che il consiglio gli delega. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere, può delegare altri membri del Consiglio di Amministrazione o dei soci del gruppo operativo di cui all'art. 14 per specifici ruoli e funzioni.

Il/i Vice Presidente/i, sostituisce/ono il Presidente in caso di assenza o impedimento e può/possono svolgere funzioni che gli vengano delegate dal CdA.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea dei soci iscritti, ordinari e sostenitori che appartengano al gruppo operativo di cui all'art. 14. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti

sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;

- ammette i nuovi soci;

- delibera in merito alle dimissioni di soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 21 del presente statuto;

Il Consiglio di Amministrazione fissa di anno in anno i criteri per la composizione del gruppo operativo di cui all'art.

14.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi compo-

nenti.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione sono previste almeno le seguenti figure da eleggere: il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario e il Tesoriere. Quest'ultimo può essere individuato nell'ambito di figure professionalmente idonee anche all'esterno, in tal caso con funzione tecnica e senza diritto di voto.

Art. 13 - Tipologie di soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale coloro che:

- accettano e sottoscrivono gli articoli dello statuto;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari.

Le categorie di soci risultano:

- soci ordinari;
- soci sostenitori;
- soci simpatizzanti;
- soci junior.

La qualifica di socio è nominale e intrasmissibile.

Sono soci ordinari coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio di Amministrazione corrispondendo la relativa quota annuale;

Sono soci sostenitori coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio di Amministrazione corrispondendo la relativa quota annuale;

Sono soci simpatizzanti coloro che hanno chiesto e ottenuto

la qualifica di socio dal Consiglio di Amministrazione corrispondendo la quota annuale ridotta;

Sono soci junior i giovani di età inferiore ai 18 anni corrispondendo la quota annuale simbolica.

Il diritto di voto è riservato unicamente ai soci ordinari e sostenitori in regola con la quota annuale.

Art. 14 - Gruppo Operativo

Il Gruppo Operativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e i componenti sono scelti fra i soci che si sono distinti per aver contribuito in modo meritorio agli scopi della Fondazione sia in termini di tempo sia in termini di competenze. La composizione del gruppo operativo è fissata annualmente e può essere modificata o integrata dal CDA secondo le esigenze.

Art. 15 - Quote sociali

Il Consiglio di Amministrazione fissa annualmente le quote sociali, per le diverse tipologie di soci: ordinari, sostenitori, simpatizzanti e junior.

Art. 16 - Domanda di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere redatta per iscritto e indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete

del richiedente.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale al momento della compilazione della domanda di iscrizione.

L'ammissione del socio avviene per silenzio assenso dopo 30 giorni dalla data di consegna della domanda.

In caso di veto di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione la domanda di ammissione non verrà accolta e in tal caso si provvederà alla restituzione della quota sociale.

Art. 17 - Diritti dei soci ordinari e sostenitori

I soci ordinari e sostenitori hanno diritto, come previsto dalle leggi e dal presente statuto, a:

- eleggere gli organi sociali;
- essere eletti negli organi sociali, quando appartenenti al gruppo operativo;

Essi hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

Art. 18 - Diritti dei soci simpatizzanti e junior

I soci simpatizzanti e junior possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

Art. 19 - Doveri dei soci

I soci dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione con approccio collaborati-

vo e spirito di innovazione sociale e culturale responsabile.

Il comportamento di tutti i soci deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere improntato a correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto.

Art. 20 - Proprietà intellettuale

I contenuti di qualsiasi forma o genere, ivi comprese le immagini, le informazioni, i progetti e qualsiasi altra produzione intellettuale e/o creativa realizzata dall'Associazione in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo sono protetti dalle vigenti norme in tema di diritto d'autore come da legge n. 633 del 1941. E' dunque vietata l'appropriazione, la riproduzione, la diffusione in toto o in parte in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo (presente o futuro) senza la preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Associazione stessa. I soci e gli organi sociali dell'Associazione non possono vantare alcun diritto patrimoniale sulle opere dell'ingegno prodotte dall'Associazione o dal loro operato all'interno dell'Associazione stessa e si impegnano a non diffondere informazioni o contenuti al di fuori dell'Associazione senza la preventiva autorizzazione degli organi sociali. I soci dimissionari si impegnano altresì a non diffondere dati sensibili, informazioni o contenuti dell'Associazione a terzi.

Art. 21 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del

socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- per decadenza, cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;
- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:
 - non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
 - danneggi in qualunque modo con il suo operato il decoro e la reputazione l'Associazione;
- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione);
- per decesso;
- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi, che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Consiglio di Amministrazione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione, e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 22 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il 31 maggio; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione 7 (sette) giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita

della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I proventi delle attività non possono essere divisi tra i soci e sussiste l'obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione nelle attività istituzionali.

Art. 23 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta.

Art. 24 - Modifiche statutarie

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 25 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria, oltre che deliberare lo sciogli-

mento dell'Associazione, provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 26 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

F.to ROBERTO TOGNETTI

F.to CARLO CIGIOLLOTTI

F.to EMANUELA FORTUNA

F.to ANDREA MILANO

Copia conforme all'originale in più fogli

muniti delle prescritte firme, per uso consuetudinario della legge

Novara, 03 giugno 2014

